

## *Emendamenti legge stabilità 2017*

*Tratti da Emendamenti4127bis\_1.pdf (TOMO I -Articoli da 1a 50)*

<http://www.camera.it/dati/leg17/lavori/bollet/201611/emendamenti/Html/05/C4127bis/alleme.htm>

### *Emendamenti Quota96*

*ART. 25-bis. (Quota 96). (pag. 548) (SEL-SI)*

1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ».

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, e in considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2016, nel limite massimo di 2.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui ai precedenti comma 1 e 2 l'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola di cui al comma 1, che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede all'esame delle relative domande, definendo un elenco delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

4. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in casi di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

*Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.*

**25. 01.** Pannarale, Marcon, Martelli, Airaudo, Placido, Giancarlo Giordano, Melilla, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

*Articolo 31 (M5S)*

*Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:*

*ART. 31-bis. (Quota 96).*

1. A decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2017, accede al trattamento pensionistico, – nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 25 milioni per il 2017, 70 milioni per l'anno 2018 il personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente.

*Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 275 milioni per il 2017 e 230 milioni a decorrere dal 2018.*

**31. 04.** Marzana, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

*Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:*

*ART. 31-bis. (Quota 96).*

1. A decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2017, accede al trattamento pensionistico, – nel limite massimo di 1.000 soggetti e nel limite di spesa di 10 milioni per il 2017, e 30 milioni per l'anno 2018 il personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente.

*Conseguentemente ridurre il Fondo di cui all'articolo 81, comma 2, è di 10 milioni per il 2017 e 30 milioni per il 2018.*

**31. 03.** Ciprini, Cominardi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

*Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:*

*ART. 31-bis. (Quota 96).*

1. A decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2017, accede al trattamento pensionistico, – nel limite massimo di 2.000 soggetti e nel limite di spesa di 20 milioni per il 2017, di 55 milioni per l'anno 2018 il personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ».

2. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente.

*Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 81, comma 2, di 20 milioni per il 2017 e 55 milioni per il 2018.*

**31. 05.** Ciprini, Marzana, Cominardi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto. (pag.591 e seguenti)

## Proposte modifica norma FORNERO

*Sostituire gli articoli 25, 28 e 30 con il seguente:*

### ART. 25.

1. A decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2017 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, i trattamenti pensionistici vigenti sono sostituiti dalle seguenti prestazioni:

- a) « pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente, in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, al raggiungimento del requisito di età anagrafica pari a 63 anni;
- b) « pensione di anzianità », conseguita esclusivamente, a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un'anzianità contributiva pari ad almeno 41 anni;
- c) « pensione con quota », conseguita esclusivamente al raggiungimento di quota 98 quale somma di età anagrafica e contributiva.

.....

**25. 23.** Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini. (pag 477) **(Lega)**

### ART. 30.

*Sostituirlo con il seguente:*

### ART. 30.

1. A decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2017, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.

2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

...\***30. 1.** Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Dal- l'Osso, Lombardi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial. **(M5S)**

\***30. 35.** Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco. **(Possibile)**

\* **30. 61.** Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial. **(M5S)** (Pag.576 e seguenti)